

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 74

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ENRICO COSTA**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questo articolo si ripropone un testo approvato dalla Camera dei deputati nel corso della passata legislatura e purtroppo mai approvato in via definitiva dal Senato. L'obiettivo di questa normativa è di ridurre ulteriormente la possibilità che i bambini si trovino a varcare la soglia delle carceri e vivere quella realtà al seguito delle madri recluse. Si è disposto, quindi, di intervenire con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e, infine, alla legge n. 62 del 2011, che già aveva tentato, con risultati non soddisfacenti, di recare modifiche a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Per questi motivi, si mantiene il ricorso agli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (cosiddetti « ICAM »), perseguendo in parallelo la promozione del modello delle case famiglia.

In particolare, con l'articolo 1 che interviene sul codice di procedura penale, al comma 1, si incide sul divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per la donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente, ovvero per il padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole. Nella formulazione vigente, tale divieto non ha una natura assoluta e può venire meno a fronte della sussistenza di « esigenze cautelari di eccezionale rilevanza »; con questa proposta di legge si arriva ad escludere in ogni caso la custodia cautelare in questi casi, prevedendo di disporre la custodia cautelare, per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, obbligatoriamente presso gli ICAM. Inoltre, quando l'imputato sia l'unico genitore di una persona affetta da disabilità grave con lui convivente — con impossibilità dell'altro genitore o di parenti entro il quarto grado

di dare assistenza – si dispone la custodia cautelare solamente quando sussistono esigenze di eccezionale rilevanza, equiparando così la casistica a quella dell'imputato ultrasettantenne. Al comma 2 si introduce il nuovo articolo 276-*bis* del codice di procedura penale che prevede la detenzione della persona detenuta presso un ICAM in caso di tentativi di evasione o di compromissione della sicurezza, con la prole affidata ai servizi sociali. A fini di coordinamento con la modifica di cui al comma 1, il comma 3 abroga l'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale che attualmente consente di disporre l'applicazione della misura cautelare negli ICAM. Il comma 4 interviene sull'articolo 293 del medesimo codice, disciplinando ulteriormente le modalità meramente esecutive delle misure cautelari circa i verbali di arresto, la trasmissione dello stesso e la possibilità che il giudice disponga, prima ancora dell'ingresso dell'indagato nell'istituto di pena o della misura cautelare, misure meno gravi. Il comma 5, infine, interviene sull'articolo 656 del codice di procedura penale, che disciplina l'esecuzione delle condanne definitive. Si prevede, sulla base dell'articolo 2 della presente proposta di legge, che l'autorità che cura l'esecuzione della sentenza debba immediatamente avvisare il magistrato di sorveglianza della sussistenza di ipotesi di possibile rinvio obbligatorio della pena ex articolo 146 del codice penale. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, può così ordinare il differimento dell'esecuzione finanche la liberazione del detenuto fino alla decisione del tribunale.

L'articolo 2 interviene sul codice penale con riguardo alla disciplina dei casi di differimento obbligatorio e facoltativo della pena (articoli 146 e 147) nei confronti di condannate madri. In particolare, si consente il rinvio obbligatorio della pena in caso di prole di età inferiore a un anno anche al condannato padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a prendersene cura e che non vi siano parenti idonei entro il quarto grado. Si aggiunge, poi, il rinvio obbligatorio della pena quando il figlio abbia meno di 3 anni e sia affetto

da grave disabilità, alle medesime condizioni del periodo precedente, coordinando la disposizione che esclude il differimento quando il genitore – e non più solo la madre – sia dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Il comma 2 interviene sull'articolo 147 del codice penale in merito al rinvio facoltativo della pena, estendendo l'istituto attualmente previsto per la prole di età inferiore a 3 anni anche al padre, fatta salva la condizione di madre deceduta o impossibilitata e l'assenza di parenti idonei entro il quarto grado.

L'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), con riguardo all'istituto della detenzione domiciliare (articolo 47-*ter*), della detenzione domiciliare speciale (articolo 47-*quinquies*) e del regime speciale di detenzione (articolo 41-*bis*). In particolare, si prevede che i detenuti sottoposti a quest'ultimo, siano trasferiti senza prole con comunicazione ai servizi sociali. Le altre disposizioni prevedono che la pena della reclusione non superiore a 4 anni – anche se costituente parte residua di maggior pena – possa essere espiata presso il domicilio, ovvero in case famiglia protette, per la condannata incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente, e lo stesso per il padre laddove la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli. Per quanto riguarda la detenzione domiciliare speciale, quando non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e il condannato abbia già scontato un terzo della pena ovvero 15 anni in caso di ergastolo, la proposta esclude il carcere per la madre di prole di età inferiore a 10 anni (alla quale è equiparato il padre in assenza della stessa) oppure, in caso di concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, l'istituto a custodia attenuata. Infine, per quest'ultima casistica, in caso di successivi tentativi di evasione o commissione di atti di compromissione dell'ordine e della sicurezza, si prevede il trasferimento in un istituto ordinario senza prole, affidata quindi ai servizi sociali.

L'articolo 4 interviene sulla già citata legge n. 62 del 2011 in merito alla indivi-

duazione delle case famiglia protette, prevedendo l'obbligo – in luogo dell'attuale facoltà – del Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee, con priorità ad immobili di proprietà comunale, e l'obbligo per gli stessi comuni di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva. Il comma

2 estende in modo definitivo l'apposito fondo – inizialmente previsto per il triennio 2021-2023 – istituito dalla legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero della giustizia, relativo al finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito nelle case famiglia protette. I commi 3 e 4 recano, infine, le disposizioni finanziarie e finali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia ».

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 276-bis. — *(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)* — 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova ».

3. L'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena ».

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice ».

Art. 2

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità

avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato ».

Art. 3

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova »;

b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

« 1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: « se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse e dopo le parole: « assistenza o accoglienza » sono inserite le seguenti: « ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

d) all'articolo 51-ter:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »;

2) alla rubrica, dopo la parola: « alternative » sono aggiunte le seguenti: « e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

Art. 4

(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a indivi-

duare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al comma 323, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale ».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

